

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZARDINI, ROTTA, MORETTI, ALBANELLA, AMODDIO, BIONDELLI, CARRA, CHAOUKI, DALLAI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FANUCCI, GINOBLE, LATTUCA, MALPEZZI, MARCHI, MARZANO, MOSCATT, PETITTI, RAMPI, RIGONI, ROSTAN, RUBINATO, RUGHETTI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZANIN, ZAPPULLA

Modifica all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili presso datori di lavoro pubblici

Presentata il 7 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l'integrazione sociale delle persone disabili. La legislazione italiana in materia di persone disabili ha avuto un'evoluzione significativa con la legge n. 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». I processi d'integrazione scolastica delle persone disabili, la crescente e variegata offerta formativa, nonché l'impegno particolarmente significativo di alcune realtà locali di rafforzare

il rapporto tra la persona disabile e il mondo del lavoro determinano una crescita significativa della domanda di inserimento lavorativo. Tale domanda è alimentata da un flusso annuale di persone con disabilità, che escono dal circuito scolastico-formativo, stimato di almeno 10.000 unità.

La legge n. 68 del 1999 rappresenta una profonda innovazione culturale nel settore dell'integrazione lavorativa delle persone disabili in quanto ha introdotto una disciplina ispirata al concetto di « col-

locamento mirato». La normativa promuove e sostiene l'inserimento individualizzato nel mondo del lavoro delle persone disabili in base a un'analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto e delle caratteristiche del posto di lavoro, incoraggiando un'attivazione di azioni positive di sostegno e prevedendo quindi la rimozione dei problemi ambientali e relazionali, che rendono difficile l'inserimento della persona disabile nell'attività lavorativa.

Infatti, tramite il collocamento mirato, ossia attraverso una «serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi dei posti, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione» (articolo 2 della legge n. 68 del 1999), è possibile inserire la persona con disabilità nel posto di lavoro adatto.

L'ultima indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i cui dati sono confermati dall'Ufficio per i diritti dei portatori di *handicap* delle Nazioni Unite, rileva che la disoccupazione tra i portatori di disabili è tra il 50 e il 70 per cento nei Paesi industrializzati e che in Italia raggiunge una punta dell'80 per cento, nonostante la legislazione in vigore preveda percorsi specifici per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza C312/11

che condanna l'Italia per non aver applicato in modo completo i principi europei in materia di diritto al lavoro per le persone disabili e invita il Governo e il Parlamento ad adeguarsi alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.

Spesso le norme si frappongono le une alle altre non consentendo un processo di reclutamento delle persone disabili snello e veloce. Per tale motivo la presente proposta di legge rimuove alcuni ostacoli essenziali al fine di non sospendere e non bloccare il legittimo diritto delle persone disabili di entrare nel mondo del lavoro.

La finalità di questa proposta di legge è quella di rendere sempre più reale il diritto del disabile ad accedere al mondo del lavoro superando ed eliminando gli ostacoli che si frappongono alla loro assunzione nel caso in cui il datore di lavoro pubblico presenti una pianta organica con personale in eccedenza e soprannumerario.

Inoltre, la proposta di legge obbliga i datori di lavoro pubblici a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alle quote d'obbligo non coperte relative alle categorie protette. La trasparenza di tali informazioni consente a tutti di conoscere i comportamenti dei datori di lavoro pubblici riguardo lo stato delle assunzioni delle categorie protette e permette agli organi di controllo di intervenire per far rispettare ai datori di lavoro pubblici le disposizioni di legge in materia di assunzione delle categorie in oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *7-bis.* In caso di completezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono tenuti a inquadrare i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

7-ter. I datori di lavoro pubblici hanno altresì l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le quote d'obbligo non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni ».

€ 1,00



17PDL0014880